

SENTENZA N. 24/2024  
ACC. RISTR. N. 24/2024  
CRON. N. 512/2024  
REP. N. 24/2024



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI FROSINONE

in composizione monocratica, nell'ambito del procedimento di cui al R.G. n. 28/24 proc. un.,  
instaurato ad istanza di

**[REDACTED]** (c.f.: FRTMNL81B66C858R), rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa  
Falco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Portici (NA), alla Via Libertà, n. 225

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

**1. Svolgimento del procedimento**

**[REDACTED]** ha chiesto di essere ammessa alla procedura di ristrutturazione dei debiti del  
consumatore ed omologarsi il piano di ristrutturazione dei debiti predisposto.

A tal fine, l'istante ha allegato quanto segue: a) essa è una consumatrice ai sensi dell'art. 2 CCII ed è  
in possesso degli altri requisiti per l'accesso alla procedura prescelta; b) essa svolgeva attività  
lavorativa quale commessa in un negozio ed era coniugata; c) nella certezza di poter fare fronte alle  
proprie obbligazioni, pertanto, la ricorrente ha contratto un mutuo per procedere all'acquisto  
dell'abitazione familiare, tanto è vero che sono state versate le rate pattuite fino all'anno 2009; d)  
successivamente, a seguito della separazione dal marito, la ricorrente ha iniziato a soffrire di una grave  
forma di depressione (oggi è invalida nella misura dell'85%) ed è stata costretta a lasciare il proprio  
lavoro; e) di qui l'origine della situazione di sovraindebitamento.

L'OCC adito ha nominato "gestore" l'avv. Stefania Fraioli, la quale, con l'ausilio della debitrice, ha  
predisposto il piano e la proposta ed ha depositato i documenti previsti dalla legge.

Con decreto emesso in data 15/03/2024, il Tribunale ha accertato la sussistenza dei presupposti di  
legge per l'ammissione alla procedura, ha dichiarato aperta la procedura e concesso le misure  
protettive richieste.

Comunicato il suddetto provvedimento, ha presentato osservazioni unicamente la Banca Monte dei  
Paschi di Siena S.p.A. (di seguito anche "Banca"), eccependo che: a) il piano non è, per l'osservante,  
conveniente; b) nell'effettuare la falcidia del proprio credito privilegiato è stato violato il disposto  
dell'art. 67, comma 4, CCII.

All'esito delle osservazioni, l'OCC ha replicato ad esse, ritenendo di non dover suggerire modifiche al  
piano ed alla proposta.



## 2. Controlli

Ai fini del decidere, si osserva che, ai sensi del comma 7 dell'art. 70 CCII, il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza.

### 2.1. Presupposti per l'accesso alla procedura

Quanto alla sussistenza dei presupposti di legge per l'ammissione alla procedura, alla ritualità dei depositi effettuati ed alla corrispondenza della documentazione prodotta al modello legale tipico, va richiamato il decreto emesso in data 15/03/2024 e ribadito che: a) la ricorrente, siccome non svolge attività di impresa o professionale, non è assoggettabile a procedure diverse da quelle relative al soggetto sovraindebitato ed è un consumatore, per cui è legittimata ad accedere alla procedura di cui agli artt. 67 e ss. CCII; b) la medesima, inoltre, versa in evidente stato di sovraindebitamento, in quanto, in considerazione del suo stato di disoccupazione e della consistenza del suo patrimonio, non è obiettivamente in condizione di fare fronte in alcun modo all'esposizione debitoria maturata; c) la ricorrente non è mai stata esdebitata e non risultano compiuti atti in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio; d) il Tribunale adito è competente ai sensi dell'art. 27 CCII, in quanto l'istante risiede in Comune ubicato nel suo Circondario, per cui, in assenza di prova contraria, il suo COMI ivi deve intendersi ivi ubicato; e) la domanda di accesso alla procedura riservata al consumatore è stata correttamente presentata per tramite un OCC costituito nel circondario del Tribunale; f) a ricorso è allegata la documentazione prevista dalla legge; g) al medesimo è allegata anche una relazione particolareggiata dell'OCC contenente le valutazioni richieste dalla legge; h) la relazione dell'OCC è completa ed esaustiva.

### 2.2. Fattibilità del piano

In ordine alla fattibilità giuridica, questione in ordine alla quale non è sorta contestazione, essa indubitabilmente sussiste, in quanto tutti gli atti previsti nel piano sono conformi a legge e, come evidenziato nel decreto sopra citato, sono state rispettate le norme attinenti al trattamento dei creditori ed all'allocazione delle risorse.

Difatti, poiché è previsto l'adempimento delle obbligazioni nascenti dalla proposta con finanza esterna, non deve essere rispettata alcuna regola di priorità nell'allocazione delle risorse, non essendo applicabili le norme relative alle cause di prelazione, ivi compreso quelle sulla loro graduazione, e tanto meno gli artt. 67, commi 3 e 4, CCII: trattandosi di somme non provenienti dal patrimonio della debitrice, infatti, è possibile prevedere il pagamento falcidiato "senza regole" di tutti i creditori, siano essi chirografari o privilegiati, ed è possibile anche soddisfare meglio chi viene prima nella graduatoria di legge, addirittura prevedendo la totale pretermissione di tutti i creditori antergrati rispetto a quelli chirografari.

Conseguentemente, è pienamente legittima la falcidia proposta di tutti i crediti privilegiati.

Quanto alla fattibilità economica, invece, si osserva quanto segue.



Il piano è assai semplice nella sua struttura: alla ricorrente fanno capo unicamente tre debiti, tutti privilegiati, dei quali uno di importo rilevante (quello verso la Banca) e due di importo assai modesto (verso AdER e Comune di Paliano) e si prevede il loro soddisfacimento parziale con finanza esterna. Ne consegue che la fattibilità economica del piano è un dato di fatto: il terzo finanziatore, infatti, ha già depositato la somma necessaria ad adempiere le obbligazioni nascenti dalla proposta.

### **3. Meritevolezza**

Per quanto attiene alle cause del sovraindebitamento, si osserva quanto segue.

Il consumatore meritevole prefigurato dal legislatore, atteso il riferimento alla colpa grave, corrisponde a quello che nei paesi anglosassoni viene definito *well educated middle-class consumer*, cioè a colui che è capace di tutelarsi da solo poiché in grado di comprendere le informazioni che gli vengono fornite, ossia un soggetto che ha bisogno della procedura in questione solo in seguito ad accadimenti che sono, nella sostanza, imprevedibili (morte, malattia, perdita del lavoro, ecc.).

Detta interpretazione, del resto, si impone perché l'opposto orientamento - secondo cui il consumatore è un soggetto non in grado di gestire adeguatamente le risorse di cui dispone e che fa ricorso al credito sopravvalutando le proprie capacità patrimoniali - importa la tacita abrogazione dell'art. 69, comma 1, CCII e rende pure irrilevante la relazione che l'OCC deve rendere ai sensi dell'art.68, comma 2, lettera a), CCII.

Ciò detto, si osserva che, nel caso che occupa, l'eccessivo indebitamento non è in alcun modo imputabile alla debitrice.

Il debito dal quale è derivato il dissesto è unicamente quello relativo al mutuo contratto con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., il quale fu stipulato allorché la ricorrente era coniugata e lavorava come commessa in un negozio di calzature, ossia allorché il reddito percepito era ampiamente sufficiente a fare fronte alle obbligazioni assunte.

La prova evidente è data dal fatto che le rate del mutuo sono state pagate regolarmente nel tempo.

Come si evince dalla documentazione in atti, nell'anno 2014 la ricorrente si è separata dal marito ed ha cominciato ad essere affetta da una grave patologia depressiva, tanto da essere destinataria di due TSO presso l'Ospedale di Frosinone, la quale le ha impedito di svolgere l'attività lavorativa.

Oggi l'istante è invalida nella misura dell'85% e percepisce una pensione di Euro 290,00 mensili.

Due, dunque, sono le cause del sovraindebitamento: da un lato, la disgregazione del nucleo familiare della debitrice, che ha fatto venir l'apporto economico ed affettivo del coniuge, e, dall'altro lato, la grave patologia da cui essa è affetta, la quale le ha impedito di proseguire l'attività lavorativa ed ha determinato la perdita definitiva di ogni fonte rilevante di reddito.

Eppure, la ricorrente, del tutto diligentemente, non ha fatto ricorso a finanziamenti per adempiere le obbligazioni nascenti dal mutuo: all'inizio è stato il padre a provvedere al pagamento delle rate del mutuo ed alle esigenze di vita della figlia e quando anche detto apporto economico è mancato la debitrice ha chiesto la sospensione del contratto.



La riprova della diligenza della debitrice viene ancora una volta dai fatti: risultano inadempiti unicamente tre debiti, due quali di importo sostanzialmente irrisorio.

In conclusione, il comportamento della ricorrente è stato ineccepibile ed è, pertanto, incensurabile.

#### **4. Osservazioni**

Vanno, a questo punto, esaminate le osservazioni, le quali attengono unicamente al trattamento riservato alla Banca quale creditrice ipotecaria e si sostanziano nella falcidia operata con riferimento a detto credito, la quale renderebbe la proposta non conveniente rispetto alla liquidazione controllata e non sarebbe rispettosa del disposto dell'art. 67, comma 4, CCII.

Va premesso che nella procedura riservata al consumatore il giudice, in presenza di contestazioni, non deve instaurare alcuna forma di contraddittorio: l'art. 70, comma 7, CCII, infatti, dispone che *“il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza”*, laddove invece l'art. 80, comma 2, CCII, dispone, per il concordato minore, che *“quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa ...”*. Quindi, è evidente che, mentre in tale ultima procedura il giudice, (unicamente) in presenza di contestazioni sulla convenienza, deve udire il debitore e l'OCC, in caso di ristrutturazione del consumatore non è tenuto ad udire nessuno.

La conferma viene dal comma 6 dell'art. 70 CCII: ricevute le osservazioni dei creditori, è l'OCC che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, deve sentire il solo debitore e riferire al giudice, eventualmente proponendo le modifiche al piano che ritiene necessarie.

Il che è accaduto nel caso che occupa, atteso che l'OCC ha udito il debitore ed ha ritenuto di confermare proposta e piano.

Ciò premesso, si osserva che entrambe le contestazioni formulate sono infondate.

Quella relativa al mancato rispetto del disposto dell'art. 67, comma 4, CCII lo è in maniera evidente: come si è detto, la proposta prevede il pagamento dei debiti come ristrutturati unicamente con finanza esterna che non transita nel patrimonio della debitrice, per cui, giova ribadire, non è necessario rispettare alcuna regola nell'allocazione delle risorse.

Quella relativa alla convenienza della proposta, invece, è infondata, in quanto, a prescindere dal fatto che la Banca subisce una falcidia inferiore rispetto agli altri creditori, essa prende, nella sostanza, come valore di riferimento quello di mercato, vale a dire il prezzo di stima dell'immobile della debitrice con una minima, decurtazione e non il valore effettivo di liquidazione: difatti, il primo, pari ed Euro 62.500,00, è destinato a tramutarsi in prezzo di vendita coattiva ben più basso di quanto ipotizzato dalla Banca, atteso che è nella sostanza impensabile (*recte*: è un fatto notorio) che l'immobile su cui grava la garanzia possa essere venduto al primo esperimento di vendita, come ipotizza la Banca. Esso, infatti, sarà allocato sul mercato non prima del secondo-terzo esperimento di vendita, per cui il valore di stima subirebbe ineluttabilmente una decurtazione tale da farlo coincidere con quanto il creditore percepirebbe in sede di liquidazione controllata e con quanto oggi offre la debitrice o addirittura in somma sensibilmente inferiore.



Inoltre, alla somma di Euro 35.000,00, oggi offerta, andrebbero detratte le spese per la stima, la custodia e la vendita.

Ancora, la Banca oggi ottiene immediatamente quanto offerto, mentre in sede di liquidazione controllata, oltre a percepire meno, dovrebbe attendere i lunghi tempi della procedura.

### **5. Conclusioni e spese**

In conclusione, atteso l'esito positivo dei controlli e l'infondatezza delle contestazioni, il piano può essere omologato.

Nulla sulle spese, attesa la natura di mere eccezioni delle osservazioni, le quali, di conseguenza, non trasformano in contenziosa la presente fase del procedimento.

### **P.Q.M.**

1. risolve le contestazioni come in motivazione;
2. omologa il piano;
3. ordina la trascrizione, a cura dell'OCC, della presente sentenza;
4. avverte la debitrice che: a) è tenuta a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato; b) alle vendite ed alle cessioni deve provvedere essa stessa tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime condivise con il predetto organismo, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati; c) il giudice, sentito l'OCC, può autorizzare lo svincolo delle somme ed ordinare la cancellazione delle formalità pregiudizievoli solo ove sia accertata la conformità dell'atto dispositivo al piano; d) i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 70, comma 1, CCII; e) qualora il piano non dovesse essere integralmente e correttamente eseguito, il giudice indicherà gli atti necessari per l'esecuzione ed un termine per il loro compimento e, se le prescrizioni non dovessero essere adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice revocherà l'omologazione;
5. dispone che l'OCC: a) vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e le sottoponga al giudice solo se necessario; b) ogni sei mesi riferisca al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione; c) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;
6. dichiara chiusa la procedura;
7. nulla sulle spese.

Frosinone, 09/05/2024

IL GIUDICE  
dott. Andrea Petteruti



